

Proprietary Information of:  	Title:  <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	Procedure No.  <b>UAP.01534</b>	Rev.  <b>AA</b>
--	--	---------------------------------------	-----------------------

## 1 PREMESSA E SCOPO

MA Solar Italy S.r.l. (la “**Società**” o “**MA Solar**”) intende promuovere una cultura aziendale basata sulla trasparenza, responsabilità e integrità, e un sistema di corporate governance che prevenga la commissione di atti illeciti, garantendo al contempo un ambiente lavorativo in cui i dipendenti possano serenamente segnalare eventuali comportamenti illeciti senza timore di subire ritorsioni. Per questo motivo, la Società riconosce l’importanza di adottare una procedura specifica che disciplini la segnalazione di pratiche scorrette e comportamenti illeciti da parte dei dipendenti (la “**Procedura Whistleblowing**”).

La presente Procedura, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società (il “**Modello 231**”), ha lo scopo di definire adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l’analisi ed il trattamento delle segnalazioni di possibili comportamenti scorretti e illegali all’interno della Società.

In via preliminare e quali elementi cardine dell’intero sistema, la Società si impegna a garantire che l’identità dei *whistleblowers* sia sempre mantenuta riservata e che i *whistleblowers* non incorrano in alcuna responsabilità, sia essa civile, penale, amministrativa o lavorativa, per aver segnalato in buona fede possibili atti illeciti attraverso i canali appropriati. La Società dichiara inoltre di vietare e stigmatizzare ogni atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti di chiunque segnali in buona fede potenziali comportamenti illeciti, per motivi connessi, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prevedendo adeguate sanzioni nell’ambito del sistema disciplinare nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante; al contempo, la Società si impegna ad adottare adeguate misure sanzionatorie nei confronti di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

La Procedura Whistleblowing è stata redatta nel rispetto delle normative locali applicabili e, in particolare, del D. Lgs. 24/2023 che recepisce in Italia la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. La Procedura Whistleblowing tiene altresì conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle linee guida adottate in materia con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e successive.

## 2 DESTINATARI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Le segnalazioni di cui alla presente procedura potranno essere effettuate, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, da:

- tutti gli attuali o ex dipendenti di MA Solar;
- qualsiasi candidato all’assunzione, nel caso in cui le informazioni relative a pratiche scorrette siano state acquisite durante il processo di assunzione o altre trattative precontrattuali;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, appaltatori, subappaltatori, consulenti, volontari e tirocinanti (anche non retribuiti), che svolgono o hanno svolto la loro attività presso MA Solar;
- gli azionisti e i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché i membri non esecutivi degli organi sociali della Società;
- in generale, coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano o hanno operato direttamente o indirettamente a suo favore (ad esempio, fornitori di beni e servizi) e/o per suo conto (ad esempio, agenti, distributori, partner commerciali, ecc.)

(congiuntamente, i “**Destinatari**”).

Proprietary Information of:  	Title:  <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	Procedure No.  <b>UAP.01534</b>	Rev.  <b>AA</b>
--	--	---------------------------------------	-----------------------

Le tutele previste dalla presente Procedura si applicano anche agli Altri Soggetti Tutelati, come definiti di seguito.

\*\*\*

Affinché sia garantita la protezione ai sensi della presente Procedura, la segnalazione deve essere una cd. Segnalazione Protetta. Una Segnalazione Protetta è una segnalazione interna o una segnalazione esterna di informazioni, effettuata da un soggetto che:

- aveva ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sulle violazioni divulgate fossero vere al momento della segnalazione; e
- ha effettuato la Segnalazione internamente (ai sensi del Cap. 5 della presente Procedura) o esternamente (ai sensi del Cap. 7 della presente Procedura), nelle forme prescritte dalla Procedura Whistleblowing, o divulgato pubblicamente la violazione.

### 3 WHISTLEBLOWING OFFICER

L'Organismo di Vigilanza della Società è nominato quale responsabile delle segnalazioni di *whistleblowing* (il "**Whistleblowing Officer**"). Il *Whistleblowing Officer* è pertanto incaricato di raccogliere le segnalazioni, confermare il ricevimento, verificarne l'ammissibilità e dare seguito a queste ultime, anche svolgendo l'istruttoria sulle stesse, assicurando al contempo la riservatezza di ogni informazione relativa al *whistleblower*, ai soggetti menzionati nella segnalazione e all'oggetto della stessa, al fine di prevenire potenziali atti ritorsivi di qualsiasi natura. Il *Whistleblowing Officer* ha anche la responsabilità di tenere aggiornato il *whistleblower* sull'andamento dell'indagine interna e di fornire un riscontro al *whistleblower*. Inoltre, egli ha la responsabilità di fare *reporting* all'alta direzione della Società secondo le disposizioni contenute nella presente Procedura.

Il *Whistleblowing Officer* riceve un'adeguata formazione in merito alla gestione delle segnalazioni, alla conduzione di indagini interne e ai requisiti di *privacy*.

Il *Whistleblowing Officer* dovrà disporre annualmente di adeguate risorse finanziarie e organizzative per consentire il corretto svolgimento delle attività previste dalla presente Procedura.

### 4 PRINCIPI GENERALI

I seguenti principi generali, illustrati in modo più esaustivo nel seguito, regolano la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* da parte della Società:

- Divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante;*
- Divieto di effettuare segnalazioni palesemente infondate e/o diffamatorie;*
- Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni;*
- Protezione dell'identità del whistleblower e confidenzialità delle informazioni.*

### 5 PROCEDURA

#### 5.1 SEGNALAZIONI

##### 5.1.1 Tipologia dei fatti da segnalare

Tutti i Destinatari sono invitati a segnalare tempestivamente azioni, omissioni o comportamenti che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

Proprietary Information of:  	Title:  <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	Procedure No.  <b>UAP.01534</b>	Rev.  <b>AA</b>
--	--	---------------------------------------	-----------------------

- 1) Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle relative procedure e del Codice Etico adottati dalla Società.

(es: violazioni delle procedure di salute e sicurezza, adozione di condotte moleste espressamente vietate dal Codice Etico, atti o tentativi di corruzione di Pubblici Ufficiali);

- 2) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, relativi ai seguenti settori (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)

(Es. reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi)

- 3) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

(Es. frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione).

- 4) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

(Es. violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società).

- 5) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori di cui sopra.

(Es. adozione delle c.d. "pratiche abusive" - adozione di prezzi "predatori", sconti target, vendite abbinate-contravvenendo alla tutela della libera concorrenza, per acquistare una posizione dominante sul mercato).

\*\*\*

**Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede: saranno sanzionate le segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione o intimidazione, o quelle prive di fondamento effettuate con dolo o colpa grave.** In particolare, sarà sanzionato l'invio di qualsiasi segnalazione che risulti infondata sulla base di elementi oggettivi e che sia, sempre sulla base di elementi oggettivi, effettuata al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona oggetto della segnalazione.

La segnalazione non deve riguardare reclami, pretese o richieste relative a un interesse di natura strettamente personale (cioè, che riguardino esclusivamente i singoli rapporti di lavoro del *whistleblower* o il rapporto di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate) e, pertanto, non deve essere utilizzata per scopi puramente personali.

### 5.1.2 Contenuto della segnalazione e segnalazioni anonime

La segnalazione deve fornire gli elementi che consentano al *Whistleblowing Officer* di effettuare i controlli necessari per valutare la fondatezza della segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata,

Proprietary Information of:  	Title:  <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	Procedure No.  <b>UAP.01534</b>	Rev.  <b>AA</b>
--	--	---------------------------------------	-----------------------

fondata su elementi di fatti precisi e concordanti e, per quanto possibile, fornire le seguenti informazioni, unitamente all'eventuale documentazione a supporto:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti segnalati sono stati commessi;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali altre imprese/enti pubblici coinvolti;
- modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione di documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (materiale audiovisivo e fotografico);
- eventuali circostanze oggettive di violenza o minaccia nei confronti del segnalante;
- indicazione della categoria dell'illecito;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni che omettono uno o più degli elementi sopra indicati saranno prese in considerazione qualora siano sufficientemente circostanziate da consentire un'effettiva verifica e revisione dei fatti segnalati, se del caso, attraverso l'interlocuzione con il *whistleblower* e/o i terzi indicati nella segnalazione e/o con altri mezzi.

\*

È possibile effettuare **segnalazioni anonime**, cioè prive di qualsiasi elemento che consenta di identificarne l'autore. Tuttavia, tali segnalazioni limitano la capacità per la Società di effettuare una verifica efficace delle informazioni contenute nella segnalazione. Le stesse verranno dunque prese in considerazione solo se relative a potenziali illeciti o irregolarità ritenute gravi e se adeguatamente circostanziate e dettagliate.

Inoltre, la natura anonima della segnalazione non consente l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 24/2023. Resta inteso che, qualora il soggetto, inizialmente anonimo, riveli successivamente la propria identità, lo stesso godrà delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 e dalla presente Procedura.

L'identità del *whistleblower* che effettua la Segnalazione Protetta e l'identità degli Altri Soggetti Tutelati (come definiti di seguito) saranno sempre protette e qualsiasi comunicazione in relazione alla presunta o effettiva condotta illecita (compresa la segnalazione stessa e/o qualsiasi comunicazione al riguardo) non dovrà includere i dati identificativi o qualsiasi altro dettaglio che possa portare all'identificazione del *whistleblower* che ha effettuato la segnalazione o degli Altri Soggetti Tutelati. Ciascuno degli informatori e degli Altri Soggetti Tutelati può, separatamente, acconsentire espressamente per iscritto alla trasmissione dei propri dati.

## 5.2 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere presentata:

1. in forma scritta attraverso una piattaforma informatica *raggiungibile al seguente link: <https://masolaritaly.parrotwb.app/>*;
2. in forma orale attraverso sistema di messaggistica vocale, da trasmettersi mediante la suddetta piattaforma;
3. ovvero, su richiesta del *whistleblower*, oralmente attraverso un incontro di persona con il *Whistleblowing Officer (da richiedersi mediante piattaforma)*, che deve essere fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta. Sarà garantita la massima riservatezza dell'incontro.

<i>Proprietary Information of:</i>  	<i>Title:</i>  <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	<i>Procedure No.</i>  <b>UAP.01534</b>	<i>Rev.</i>  <b>AA</b>
---	---	--	------------------------------

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, si consiglia di effettuare la segnalazione utilizzando un dispositivo che non sia in alcun modo riconducibile alla realtà aziendale (asset aziendali di MA Solar Italy S.r.l.) e di non utilizzare la connessione internet (via cavo o Wi-Fi) fornita dall'azienda.

Per conoscere le modalità di accesso alla piattaforma e invio della segnalazione, consultare l'Allegato I.

### 5.3 SOGGETTI DEPUTATI A RICEVERE E GESTIRE LE SEGNALAZIONI

Il destinatario delle segnalazioni è il *Whistleblowing Officer* (coincidente con l'Organismo di Vigilanza), dotato delle necessarie competenze di gestione delle segnalazioni, anche attraverso una formazione dedicata alla gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*.

laddove la condotta segnalata riguardi il Whistleblowing Officer, il *whistleblower* può indirizzare la propria segnalazione direttamente alla Funzione Legal & Compliance di MA Solar Italy, in forma scritta al seguente indirizzo:

20871, Vimercate, via Torri Bianche n. 9, all'attenzione della Funzione Legal & Compliance di MA Solar Italy S.r.l.

In tal caso, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" alla Funzione Legal & Compliance di MA Solar Italy S.r.l.

\*

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quelli sopra individuati (ad esempio al superiore gerarchico) e/o con canali diversi da quelli indicati sopra, chi riceve la segnalazione invita il *whistleblower* ad inoltrare la segnalazione con le modalità previste della presente Procedura, informandolo che solo le segnalazioni inoltrate secondo quanto previsto dalla Procedura saranno considerate Segnalazioni Protette. Laddove, tuttavia, il *whistleblower* dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* previste dalla legge o dalla presente Procedura o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione (ad es. in quanto il segnalante qualifica espressamente la segnalazione come un "*whistleblowing*" o fa espresso riferimento a questa Procedura o al D. Lgs. 24/2023), la segnalazione va trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al *Whistleblowing Officer* utilizzando uno dei canali sopra indicati, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

### 5.4 INDAGINE SULLE SEGNALAZIONI

Qualsiasi attività di indagine ai sensi della presente Procedura sarà condotta nel più breve tempo possibile.

**Entro 7 giorni** dal ricevimento della segnalazione, il *Whistleblowing Officer* fornisce un riscontro al *whistleblower* in merito alla ricezione della segnalazione e alle tempistiche previste per le attività istruttorie. Il *Whistleblowing Officer* può fornire queste informazioni tramite il canale di contatto, oppure può proporre al *whistleblower* un incontro di persona. Tale riunione deve essere documentata dal *Whistleblowing Officer*.

**Entro 3 mesi** dalla data della segnalazione, dovrà essere fornito al *whistleblower* un riscontro sull'esito dell'indagine. Qualora, per ragioni oggettive legate alla complessità dell'indagine, quest'ultima non si concluda entro tale termine, il *Whistleblowing Officer* fornirà comunque al *whistleblower* un riscontro sulle attività in corso e sui primi esiti dell'indagine, riservandosi di fornire un ulteriore riscontro quando le attività saranno concluse. In ogni caso, il contenuto di tali *feedback* non deve pregiudicare eventuali azioni intraprese dalla Società in conseguenza dell'indagine e/o di eventuali indagini in corso svolte dalle Autorità Pubbliche sui medesimi fatti.

<i>Proprietary Information of:</i>  	<i>Title:</i>  <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	<i>Procedure No.</i>  <b>UAP.01534</b>	<i>Rev.</i>  <b>AA</b>
---	---	--	------------------------------

Il *Whistleblowing Officer* verifica preliminarmente se la segnalazione è ammissibile (inviata da un soggetto legittimato, riguarda fatti rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, il contenuto è sufficientemente circostanziato ecc) e *prima facie* fondata, se necessario con l'ausilio di un consulente esterno tenuto alla riservatezza sulle attività svolte.

Nell'ambito dell'indagine interna, il *Whistleblowing Officer* può richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante. I *whistleblowers* devono, per quanto possibile, collaborare per soddisfare qualsiasi ragionevole richiesta di chiarire fatti e/o circostanze e di fornire informazioni (aggiuntive). La mancanza di informazioni o di altre prove, compresa la riluttanza del *whistleblower* a collaborare a un'indagine, può essere il motivo per cui il *Whistleblowing Officer* decide di concludere che non vi siano ragioni concrete per procedere.

Il *Whistleblowing Officer* classifica le segnalazioni in:

- **Segnalazioni non pertinenti**: in tal caso provvederà ad informare il segnalante, indirizzandolo ad altri Dipartimenti aziendali per affrontare i punti sollevati, se del caso, e ad archiviare la segnalazione;
- **Segnalazione in malafede**: se la segnalazione proviene da un individuo all'interno della Società, viene inoltrata alla Funzione Risorse Umane affinché valuti l'avvio di una procedura disciplinare. Se la segnalazione proviene da un soggetto esterno (ad esempio, consulente, fornitore, ecc.), questa viene inoltrata alla Funzione Legale e/o altra Funzione rilevante nel caso di specie, affinché prenda in considerazione ogni possibile misura in relazione all'accordo in essere con tale soggetto esterno, in coordinamento con le altre eventuali Funzioni rilevanti;
- **Segnalazioni ammissibili**: se il *Whistleblowing Officer* dovesse ritenere che vi siano sufficienti elementi che indichino un comportamento potenzialmente illecito, tali da consentire l'inizio di una indagine, dà inizio alla fase di indagine.

La fase di indagine si concretizza nell'effettuazione di verifiche mirate sulle segnalazioni, che consentano di individuare, analizzare e valutare gli elementi a conferma dell'attendibilità dei fatti segnalati.

Il *Whistleblowing Officer* valuterà attentamente la possibilità di coinvolgere professionisti esterni per assistere nella fase di indagine, coordinandosi e avvalendosi del supporto, se del caso, della Funzione Legale e/o di altre Funzioni aziendali rilevanti nel caso di specie. A tali ulteriori soggetti eventualmente coinvolti dal *Whistleblowing Officer* nell'ambito delle attività istruttorie andranno estesi gli obblighi di riservatezza e confidenzialità espressamente previsti dalla presente Procedura.

Il *Whistleblowing Officer*, eventualmente in coordinamento con professionisti esterni e/o con altre Funzioni aziendali di volta in volta rilevanti, può svolgere ogni attività ritenuta opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di ogni altro soggetto che possa fornire informazioni sui fatti segnalati e l'esame di documenti/*e-mail*, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il soggetto segnalato – o comunque implicato nella violazione segnalata – potrà essere ascoltato, o, su sua richiesta, deve essere ascoltato, anche mediante una procedura cartacea attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il *Whistleblowing Officer*:

- garantisce il pieno rispetto dei requisiti di riservatezza di cui al successivo capitolo 6;
- garantisce che la verifica si svolga in modo diligente, equo ed imparziale; ciò comporta che ogni persona coinvolta nell'indagine deve essere informata – una volta completata l'istruttoria – in merito alle dichiarazioni rese ed alle prove acquisite a suo carico e che sia messa in condizione di poter controbattere alle stesse;
- può avvalersi del supporto di consulenti tecnici (quali, ad esempio, professionisti esterni o specialisti interni alla Società) su materie che non rientrano nella propria specifica competenza.

Le informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria anche se elaborate da soggetti terzi coinvolti, saranno trattate con la massima riservatezza e limitate alle persone coinvolte nelle attività di verifica.

Proprietary Information of: 	Title: <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	Procedure No. <b>UAP.01534</b>	Rev. <b>AA</b>
--	--	-----------------------------------	-------------------

## 5.5 ESITO DELL'INDAGINE

La fase di indagine può concludersi con:

- **esito negativo:** in tal caso si procede all'archiviazione della segnalazione;
- **esito positivo:** in tal caso il *Whistleblowing Officer* invia l'esito delle verifiche condotte al Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di permettere alla medesima di adottare le necessarie contromisure e le eventuali sanzioni disciplinari. Al termine delle verifiche dovrà essere redatta una relazione avente il seguente contenuto:
  - riassunto dell'iter dell'indagine;
  - conclusioni raggiunte ed eventuale documentazione a supporto;
  - raccomandazioni e suggerimenti relativi ad azioni da intraprendere per sopperire alle violazioni riscontrate, a livello disciplinare e di compliance.

Un *feedback* sarà fornito al *whistleblower* a conclusione dell'indagine, assicurando che il contenuto di tale *feedback* non pregiudichi eventuali azioni intraprese dalla Società a seguito dell'indagine e/o eventuali indagini in corso condotte dalle Autorità Pubbliche sui medesimi fatti.

## 5.6 REPORTING

Il *Whistleblowing Officer* fornisce un riepilogo delle segnalazioni ricevute e per le quali è stata aperta un'indagine, nonché un riepilogo delle segnalazioni ricevute e ritenute infondate, con l'indicazione delle indagini svolte e dei motivi per cui le segnalazioni sono state ritenute infondate, su base annuale, al Consiglio di Amministrazione di MA Solar.

## 6 TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL *WHISTLEBLOWER*

### 6.1 RISERVATEZZA E DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE E/O DISCRIMINATORI

MA Solar Italy S.r.l. garantisce la massima **riservatezza** sull'identità del *whistleblower*, del soggetto coinvolto e dei soggetti altrimenti indicati nella segnalazione, nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'integrità dei suddetti soggetti, anche al fine di garantire che il *whistleblower* non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione e/o discriminazione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati a terzi non coinvolti nel processo di gestione della segnalazione disciplinato dalla presente Procedura.

Ad eccezione dei casi in cui sia ipotizzabile una responsabilità penale o civile del *whistleblower*, l'identità di quest'ultimo deve essere protetta in conformità alla legge.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del *whistleblower* non può essere rivelata, senza il suo esplicito consenso, alle diverse persone coinvolte nel processo di gestione della segnalazione (i.e. le Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, eventuali consulenti tecnici), nonché ad alcun soggetto che non sia menzionato nella presente Procedura nell'ambito del processo di indagine, e tutte le persone che ricevono o sono coinvolte nella gestione della segnalazione sono tenute a proteggere la riservatezza di tali informazioni. Resta invece inteso che, con la trasmissione di una segnalazione ai sensi della presente Procedura, si presumerà prestato il consenso del segnalante alla rivelazione della propria identità, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione da parte del *Whistleblowing Officer*.

La violazione dell'obbligo di riservatezza dà luogo a responsabilità disciplinare, fatte salve le altre forme di responsabilità previste dalla legge.

Proprietary Information of:  	Title:  <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	Procedure No.  <b>UAP.01534</b>	Rev.  <b>AA</b>
--	--	---------------------------------------	-----------------------

In particolare, nell'ambito di qualsiasi procedura disciplinare avviata nei confronti di una persona menzionata nella segnalazione, l'identità del *whistleblower* può essere rivelata solo in caso di consenso esplicito dello stesso.

Gli stessi requisiti di riservatezza si applicano anche alle persone coinvolte / menzionate nella segnalazione.

**I whistleblowers in buona fede devono essere protetti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.**

A titolo puramente esemplificativo, sono considerate forme di ritorsione le seguenti:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- declassamento o mancata promozione;
- modifica delle mansioni, cambio di sede di lavoro, riduzione della retribuzione, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla formazione;
- note di merito negative o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, comprese le multe;
- intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o trattamento altrimenti sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quando il lavoratore aveva una legittima aspettativa di tale conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato;
- danni, anche di immagine, in particolare sui *social media*, o danni economici o finanziari, tra cui la perdita di opportunità economiche e di reddito;
- inserimento improprio nell'elenco sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità di trovare un impiego nel settore o nell'industria in futuro;
- la risoluzione anticipata o l'annullamento di un contratto per la fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoporsi a esami psichiatrici o medici.

I *whistleblowers* che ritengono di aver subito una condotta ritorsiva a seguito di una segnalazione fatta in precedenza possono comunicare all'ANAC qualsiasi forma di ritorsione che ritengano di aver subito (si veda il successivo Cap. 7).

Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui sopra sono nulli. I *whistleblowers* che sono stati licenziati a seguito di una segnalazione hanno il diritto di essere reintegrati nel loro posto di lavoro e/o di ottenere ogni protezione garantita dalla legge locale applicabile.

\*\*\*

Come già accennato, oltre alla protezione garantita al *whistleblower*, le misure di protezione di cui sopra saranno garantite anche nei confronti dei seguenti individui / entità, denominati "**Altri Soggetti Tutelati**":

- (a) facilitatori (ossia coloro che assistono il *whistleblower* nel processo di segnalazione, operando nello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- (b) persone che si trovano nello stesso contesto lavorativo del *whistleblower* e che sono legate a lui da un rapporto affettivo o familiare stabile entro il quarto grado (ad esempio, parenti);
- (c) i colleghi del *whistleblower* che lavorano nel suo stesso contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto regolare e corrente;
- (d) entità di proprietà del *whistleblower*, nonché entità che operano nello stesso contesto lavorativo del *whistleblower*;
- (e) altre persone, come specificato nelle leggi applicabili a livello locale.

Proprietary Information of:  	Title:  <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	Procedure No.  <b>UAP.01534</b>	Rev.  <b>AA</b>
--	--	---------------------------------------	-----------------------

## 6.2 RESPONSABILITÀ DEL *WHISTLEBLOWER*

Come anticipato in precedenza, le sanzioni disciplinari possono essere applicate al *whistleblower* che effettua segnalazioni con dolo o colpa grave, in conformità con le normative sul lavoro applicabili. La responsabilità penale e civile del *whistleblower* rimane inalterata.

Eventuali forme di abuso del sistema di segnalazioni, quali segnalazioni palesemente pretestuose, calunniose o diffamatorie e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dei canali di *whistleblowing*, sono altresì soggette a sanzioni disciplinari e/o responsabilità ai sensi della normativa vigente.

## 7 SEGNALAZIONE ESTERNA

Nel caso in cui il *whistleblower* abbia:

- già effettuato una segnalazione interna ai sensi del Capitolo 5 di cui sopra che non ha avuto seguito entro i termini stabiliti; oppure
- ragionevoli motivi per ritenere che, se facesse una segnalazione interna, questa non avrebbe un seguito efficace o che la stessa segnalazione potrebbe comportare il rischio di ritorsioni; oppure
- ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico;

il *whistleblower* può effettuare una segnalazione esterna ("**Segnalazione Esterna**") all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), secondo i canali appositamente predisposti da quest'ultima, accessibili all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> . Anche la Segnalazione Esterna è considerata una Segnalazione Protetta ai sensi della presente Procedura.

La segnalazione può avvenire in forma scritta, attraverso le piattaforme telematiche o gli altri mezzi implementati da ANAC, o in forma orale, attraverso la linea telefonica e/o il sistema di messaggistica vocale registrata implementato da ANAC. ANAC deve garantire la massima riservatezza dell'identità del *whistleblower*, della persona coinvolta e di quella altrimenti menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

\*\*\*

### 7.1 DIVULGAZIONE PUBBLICA

È prevista anche la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica a mezzo stampa o media, social media, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- sia stata già effettuata una segnalazione interna e/o all'ANAC, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti;
- il segnalante tema che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione o non avere efficace seguito;
- il segnalante ritenga che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### 7.2 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Le tutele di riservatezza e le misure di protezione previste dal D.lgs.24/2023 si applicano anche nel caso di denuncia all'Autorità giudiziaria ammissibile alle seguenti condizioni:

<i>Proprietary Information of:</i>  	<i>Title:</i>  <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	<i>Procedure No.</i>  <b>UAP.01534</b>	<i>Rev.</i>  <b>AA</b>
---	---	--	------------------------------

- nel caso in cui il whistleblower, in relazione ai fatti che possono configurare una violazione whistleblowing, decida di presentare una denuncia (da sola ovvero in aggiunta alla segnalazione Whistleblowing) all'Autorità giudiziaria;
- nel caso in cui il whistleblower sia un pubblico ufficiale, anche qualora abbia effettuato una segnalazione interna o esterna, rimane obbligato, ai sensi degli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., a denunciare all'Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti.

## 8 ARCHIVIAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La documentazione utilizzata nello svolgimento delle attività (anche nel caso di segnalazioni non pertinenti) sarà conservata dal *Whistleblowing Officer* in un apposito archivio.

Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario all'evasione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia, salvo il manifestarsi di specifiche esigenze tese alla difesa o tutela di diritti e/o legittimi interessi di MA Solar o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi. Al termine del periodo di conservazione la documentazione sarà cancellata.

Nel caso in cui per la segnalazione si utilizzi una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, previo consenso del segnalante, il *Whistleblowing Officer* può conservare la segnalazione nei seguenti modi:

- effettuando una registrazione della conversazione in forma durevole e recuperabile; oppure
- attraverso una trascrizione completa e accurata della conversazione (il *whistleblower* può verificare, correggere o confermare il contenuto della trascrizione con la propria firma).

Quando, su richiesta del *whistleblower*, la segnalazione viene fatta oralmente in un incontro faccia a faccia con il *Whistleblowing Officer*, quest'ultimo, con il consenso del *whistleblower*, documenta l'incontro tramite verbale verificato, corretto e confermato dal segnalante con la propria firma.

Nell'archivio delle segnalazioni, i dati personali che non sono manifestamente rilevanti per il trattamento di un rapporto specifico non saranno raccolti o, se accidentalmente raccolti, saranno cancellati senza indebito ritardo.

\*\*\*

I dati personali - comprese le categorie particolari di dati e i dati giudiziari - comunicati nell'ambito della rendicontazione saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali ("GDPR") e secondo le relative politiche aziendali.

## 9 COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

La Procedura Whistleblowing viene comunicata a tutti i Destinatari tramite affissione nei luoghi di lavoro, anche attraverso l'intranet aziendale e pubblicazione in una sezione dedicata del sito internet della Società, raggiungibile al seguente link <https://www.fimer.com/it>

## 10 SISTEMA SANZIONATORIO

### 10.1 SANZIONI DISCIPLINARI

Nel caso di presenza di illeciti confermati, gli organi e le funzioni aziendali che risultano competenti in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto, dalla normativa aziendale, dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)

<i>Proprietary Information of:</i>  	<i>Title:</i>  <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	<i>Procedure No.</i>  <b>UAP.01534</b>	<i>Rev.</i>  <b>AA</b>
---	---	--	------------------------------

applicabile saranno gli unici soggetti deputati ad applicare provvedimenti disciplinari, laddove ritenuto opportuno. Per quanto riguarda, in particolare, le violazioni relative al Modello Organizzativo (D.lgs.231/2001), troverà applicazione il sistema sanzionatorio contenuto nella Parte Generale del Modello stesso.

Le sanzioni che compongono il sistema disciplinare sono individuate in base ai principi di proporzionalità ed effettività, all'idoneità a svolgere una funzione deterrente e realmente sanzionatoria. Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura. Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante. Resta ferma la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Fermo restando quanto sopra circa gli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza, qualora al termine del procedimento, la segnalazione, sulla base degli elementi acquisiti, dovesse essere ritenuta destituita di fondamento e dolosamente falsa, il Gestore delle segnalazioni si riserverà di mettere a disposizione gli atti al soggetto segnalato al fine di consentirgli di tutelare la sua reputazione. Inoltre, qualora, al termine del procedimento, sulla base degli elementi acquisiti, dovesse avere evidenza che la segnalazione del denunciante configuri anche gli estremi del reato di diffamazione e/o calunnia nei confronti del denunciato, consentirà a quest'ultimo, previa richiesta in tal senso, l'accesso agli atti dell'indagine interna conclusa, al fine di consentirgli di esercitare i suoi diritti.

## 10.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Infine, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica a chiunque violi le misure di protezione del segnalante (previste dal Decreto) le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs.n. 24/2023;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs.n. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del D.lgs.n. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

## 11 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 20 D.lgs.24/2023, non è punibile il soggetto segnalante che rivela o diffonde informazioni relative a violazioni:

- coperta da segreto diverso dalle informazioni classificate, dal segreto professionale forense e medico, dalla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;

- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;

- offendono la reputazione della persona coinvolta o segnalata.

<i>Proprietary Information of:</i>  	<i>Title:</i>  <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	<i>Procedure No.</i>  <b>UAP.01534</b>	<i>Rev.</i>  <b>AA</b>
---	---	--	------------------------------

qualora sussistano contemporaneamente le seguenti circostanze:

1. al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
2. la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs.24/2023.

\*\*\*

La presente Procedura è stata trasmessa per adeguata informativa alle Rappresentanze Sindacali presenti in azienda e, successivamente, verificata e approvata con decisione del CdA del 24.06.2026. Con la sua approvazione ed entrata in vigore tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate poiché sostituite dalle presenti.

La presente Procedura resta comunque soggetta periodicamente a revisione.

24.06.2026

## **A Allegati:**

### **A.1 Istruzioni invio della segnalazione**

Proprietary Information of: 	Title: <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	Procedure No. <b>UAP.01534</b>	Rev. <b>AA</b>
--	--	-----------------------------------	-------------------

## Allegato I - Istruzioni invio segnalazione


MA Solar S.r.l. ha istituito un canale di segnalazione interno denominato “Parrot Whistleblowing”. La presente comunicazione ha lo scopo di informarla in merito alle modalità attraverso le quali potrà accedere al suddetto canale di segnalazione.

### Modalità d’accesso

Le segnalazioni potranno essere inviate tramite l’utilizzo dell’apposito canale interno, raggiungibile digitando il seguente URL: <https://masolaritaly.parrotwb.app/> messo a disposizione da MA Solar Italy S.r.l.

Di seguito si indicano i passaggi necessari che l’utente segnalante dovrà seguire per poter finalizzare l’invio della segnalazione.


**NB.** Al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, si consiglia di effettuare la segnalazione utilizzando un dispositivo che non sia in alcun modo riconducibile alla realtà aziendale (asset aziendali di MA Solar Italy S.r.l.) e di non utilizzare la connessione internet (via cavo o Wi-Fi) fornita dall’azienda. Inoltre, al fine di garantire maggiore protezione alla tua riservatezza si consiglia di utilizzare sistemi quali “TOR Browser”.



L’utente segnalante, per poter inviare una segnalazione dovrà cliccare sul pulsante “Accedi” del canale a cui si vuole inviare la segnalazione.

In particolare, una volta cliccato sul pulsante si aprirà la seguente schermata:

Proprietary Information of: 	Title: <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	Procedure No. <b>UAP.01534</b>	Rev. <b>AA</b>
--	--	-----------------------------------	-------------------



**Whistleblowing**  
Canale di segnalazione Whistleblowing

**Invia una segnalazione**

Informativa privacy art. 13 GDPR

Presa visione

Vuoi effettuare una segnalazione? →

**Hai già effettuato una segnalazione?**

Monitora la tua risposta inserendo il codice univoco generato alla prima segnalazione. Ti ricordiamo di conservare il codice in un posto sicuro.

XXXX XXXX XXXX XXXX XX

Accedi alla segnalazione

**A. Segnalazione riservata:**

Per effettuare una nuova segnalazione l'utente segnalante dovrà, a seguito di presa visione dell'informativa, cliccare sul pulsante "Vuoi inviare una segnalazione?". L'utente verrà informato con apposito disclaimer di prendere visione della "Procedura Whistleblowing" adottata da MA Solar Italy S.r.l. Successivamente l'utente sarà quindi indirizzato alla pagina riportante il questionario di segnalazione per poter procedere con l'invio della segnalazione stessa.

**Form di segnalazione**

Inserisci la tua segnalazione

Oggetto della segnalazione

Messaggio

Inserisci un allegato

Nessun file selezionato

Scegli file

Dove è avvenuto l'illecito?

In sede

\* Se non si vuole essere identificati si prega di non inserire all'interno della segnalazione riferimenti che possano ricondurre in maniera diretta o indiretta alla propria identificazione.

Invia segnalazione →

**B. Segnalazione anonima:**

Per effettuare una nuova segnalazione anonima, se prevista, l'utente segnalante dovrà cliccare nella sezione segnalazione anonime sul pulsante "Vuoi inviare una segnalazione anonima?". L'utente verrà informato con apposito disclaimer di prendere visione della "Procedura Whistleblowing" adottata da MA Solar S.r.l. Successivamente l'utente sarà quindi indirizzato alla pagina riportante il questionario di segnalazione per poter procedere con l'invio della segnalazione stessa.

Proprietary Information of: 	Title: <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	Procedure No. <b>UAP.01534</b>	Rev. <b>AA</b>
--	--	-----------------------------------	-------------------

Si ricorda che l'anonimato consiste nell'impossibilità da parte del Titolare del trattamento di poter identificare il soggetto segnalante. Per poterti garantire tale modalità di segnalazione si raccomanda di prendere visione della procedura aziendale nella sezione "segnalazione anonima".

(NB. Se non si vuole essere identificati, si prega di non inserire all'interno della segnalazione riferimenti che possano ricondurre in maniera diretta e/o indiretta alla propria identità).

### **Invio segnalazione:**

Premendo su *"Invia segnalazione"*, il sistema restituirà un codice di n. 18 caratteri rappresentante il **token** utile a monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione.

(NB. La custodia del token è a cura dell'utente segnalante, si suggerisce di conservarlo in luoghi sicuri propri fuori dai sistemi aziendali. In caso di smarrimento del token non sarà più possibile accedere alla specifica segnalazione e l'utente dovrà inviare una nuova segnalazione).



### **Monitoraggio segnalazione:**

Per consultare lo stato di avanzamento della segnalazione, l'utente segnalatore dovrà inserire il token ricevuto nella sezione *"Hai già effettuato una segnalazione"* nel canale dedicato e cliccare su *"Accedi alla segnalazione"*.



### **Verifica dello stato di avanzamento della segnalazione**

Di seguito vengono riportati i quattro principali stati della segnalazione:

1. **Presa in carico:** sarà cura dell'utente segnalante accedere alla piattaforma (utilizzando il token) verificare lo stato di *"presa in carico"* della segnalazione che dovrà avvenire entro n. 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione;

<i>Proprietary Information of:</i>  	<i>Title:</i>  <b>PROCEDURE;VNO;WHISTLEBLOWING REPORTING PROCEDURE;BY LEGAL</b>	<i>Procedure No.</i>  <b>UAP.01534</b>	<i>Rev.</i>  <b>AA</b>
---	---	--	------------------------------

2. **Riscontro della segnalazione**: entro n. 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di presa in carico o, in mancanza di tale avviso, della scadenza del termine di n. 7 (sette) giorni dall'invio della segnalazione, verrà fornito un riscontro all'utente segnalante da parte della società MA Solar Italy S.r.l. informandolo delle azioni intraprese;
3. **In attesa del consenso**: il destinatario potrebbe richiedere il consenso. Verifica periodicamente, fino alla notizia di chiusura della segnalazione, se è presente tale richiesta all'interno dell'area "Hai già effettuato una segnalazione";
4. **Chiusura della segnalazione**: all'esito delle indagini, MA Solar Italy S.r.l. procederà a dare un ultimo riscontro all'utente segnalante e a chiudere la segnalazione stessa.